

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3084

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

—————

Delega al Governo per la sicurezza di edifici e di infrastrutture
in zone a rischio sismico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'adeguamento antisismico di edifici pubblici e privati e di infrastrutture in zone a rischio continua a rappresentare un elemento particolarmente arretrato nelle politiche del nostro Paese. Carente risulta la programmazione per attuare i necessari interventi sul nostro patrimonio immobiliare, dotandolo delle caratteristiche utili ad affrontare eventuali eventi sismici.

D'altra parte la prevenzione e la riduzione del rischio sismico assumono ormai valore politico fondante nelle scelte del Paese. Occorre non solo studiare i fenomeni naturali, ma preparare le strutture in modo adeguato: oggi parte del patrimonio edilizio e delle infrastrutture è in aree a rischio e non risponde a caratteristiche di sicurezza. Recenti drammatiche vicende (San Giuliano di Puglia) segnalano ad esempio l'urgente necessità di procedere ad una messa in sicurezza delle scuole.

C'è dunque l'esigenza di garantire sicurezza all'intero sistema abitativo e ridurre il rischio di danni e deterioramenti alle infrastrutture civili.

Il presente disegno di legge prevede dunque una delega al Governo al fine di promuovere, nell'ambito dell'adeguamento al rischio sismico del paese, un piano per la sicu-

rezza di edifici ed infrastrutture in zone a rischio sismico. Le linee direttive prevedono interventi in aree pilota per il finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici anche privati; utilizzazione degli stanziamenti in dotazione al Ministero delle infrastrutture per l'avviamento di programmi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico; predisposizione di spesa per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché interventi di ristrutturazione urbanistica effettuata con i fondi dello Stato in zone classificate sismiche; aiuto agli enti locali finalizzati per verifiche statiche e ristrutturazioni straordinarie dirette ad adeguare tutti gli edifici scolastici; norme per stimolare le regioni all'adeguamento degli strumenti urbanistici; promozione di un programma di intervento degli Istituti autonomi case popolari (IACP); semplificazione amministrativa e snellimento procedurale.

È previsto anche, all'articolo 1, un finanziamento del piano, con mutui della Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Piano per la sicurezza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di promuovere, nell'ambito dell'adeguamento al rischio sismico del paese, un Piano per la sicurezza di edifici e di infrastrutture in zone a rischio sismico. A tale fine, i decreti di cui al presente comma dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di interventi in aree pilota per il finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici anche privati e che comprendono valutazioni sul costo del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli interventi stessi limitatamente al solo patrimonio edilizio pubblico;

b) utilizzazione degli stanziamenti in dotazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'avviamento di programmi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico;

c) predisposizione di spesa, nei limiti di spesa di cui al comma 2, per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché interventi di ristrutturazione urbanistica effettuati con i fondi dello Stato in zone classificate sismiche, prevedendo una quota non inferiore al 15 per cento da destinare ai necessari interventi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio;

d) previsione di norme per il finanziamento, o cofinanziamento, nei limiti di spesa di cui al comma 2, degli interventi degli enti

locali finalizzati a verifiche statiche e ristrutturazioni straordinarie dirette ad adeguare tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale alle norme vigenti in materia di sicurezza antisismica ed eliminazione delle barriere architettoniche;

e) previsione di norme dirette a favorire la predisposizione da parte delle regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, di norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive;

f) previsione di norme finalizzate a promuovere un programma di intervento degli Istituti autonomi case popolari (IACP), con il coordinamento dell'Associazione nazionale degli Istituti autonomi case popolari (ANIA-CAP), al fine di individuare le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del rischio sismico del patrimonio di loro competenza o da essi gestito localizzato nei Comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

g) semplificazione amministrativa e snellimento procedurale.

2. In relazione al Piano di cui alla presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.

(Finanziamenti e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede per gli anni 2004, 2005 e 2006 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

